



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Giunta Comunale n° 4 del 09/01/2020

COPIA

Oggetto:

Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni - Approvazione aliquote per l'anno 2020: conferma di quelle vigenti per l'anno 2019

L'anno duemilaventi, addì nove del mese di Gennaio alle ore 16:00 presso la Sala Giunta - Palazzo Comunale, nella residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
RUGGIANO ANTONINO	X		BAGLIONI ELENA	X	
RUSPOLINI ADRIANO	X		RANCHICCHIO CLAUDIO	X	
PRIMIERY MORENO	X		MARTA ALESSIA	X	

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assume la presidenza Il Sindaco , Antonino Ruggiano.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. del 15 novembre 1993 n. 507 – Capo I – disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'articolo 1, comma 25, della legge n. 208/2015 ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede: *“In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;*
- con l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato stabilito che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, è fissato entro la data determinata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- con l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), integrando senza abrogare la richiamata disposizione recata dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, è stato previsto che il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe dei tributi di competenza degli enti locali è stabilito *“... entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ...”*;
- con la citata disposizione è stato previsto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il medesimo termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dispone che gli enti deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- con il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;
- sono state confermate per l'anno 2019 le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni vigenti nell'anno 2018, così come determinate con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 87 del 09.02.1994, come modificate con delibera del Commissario Straordinario n. 285 del 19.03.1994 e come prorogate per gli anni 1995 – 1996 – 1997 – 1998 con deliberazioni di G.C. n. 904 del 28.12.1994, di G.C. n. 1276 del 28.10.1995, di G.C. n. 167 del 28.02.1997 e di C.C. n. 142 del 25.02.1998, come aumentate a decorrere dall'anno 1999 con deliberazione di C.C. n. 48 del 25.03.1999 e come confermate per gli anni 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 con deliberazioni di C.C. n. 28 del 28.02.2000, di G.C. n. 266 del 27.12.2000, di G.C. n. 285 del 20.12.2001, n. 50 del 20.03.2003, n. 42 del 25.03.2004, n. 69 del 29 aprile 2005, n. 35 del 2 marzo 2006, n. 30 del 27 febbraio 2007, n. 46 del 6 marzo 2008, n. 64 del 6 marzo 2009, n. 95 del 25 marzo 2010 n. 61 del 15 marzo 2011, n. 55 del 1 marzo 2012, n. 141 del 30 agosto 2013, n. 168 del 01/07/2014, n. 87 del 14/05/2015, n. 59 del 07/04/2016, n. 46 del 02/03/2017, n. 10 del 11/01/2018 e n. 18 del 18/01/2019;

- in attuazione a quanto previsto dal D.L.vo 15/11/93 n. 507, art. 3, 5° comma, deliberazione del Commissario Prefettizio n. 87 del 09.02.1994 furono approvate le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto pubbliche affissioni, da applicarsi a far tempo dall'01/01/94;
- con con D.C.C. n. 48 del 25.03.1999, in attuazione dell'art. 11, comma 10, della Legge 449/97, le tariffe furono aumentate del 20%;
- l'art. 23, comma 7, del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012, ha abrogato l'art. 11, comma 10, sopra citato;
- l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;
- l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 37 della legge di Bilancio 2018 (Legge 205 del 27/12/2017) ha sospeso, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;
- la Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) all'art. 1 comma 919 prevede che : “ *A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.* ”
- la Legge di Bilancio 2019 è intervenuta per risolvere la questione, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018, degli aumenti dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni disposti dai Comuni anche in forma tacita dal 2013;
- con D.G.C. n. 18 del 18/01/2019 è stato confermato l'aumento, a decorrere dall'anno 2019, del 20% delle tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, di cui al capo I del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;
- l'Amministrazione Comunale, per l'anno 2020, al fine di ottenere un'entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell'ente per assicurare l'equilibrio economico del bilancio e per continuare a mantenere inalterata la qualità e la quantità dei servizi resi alla comunità, intende, prorogare le tariffe approvate e vigenti nell'anno 2019;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito, confermando, per l'anno 2020 le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni vigenti nell'anno 2019;

Valutato in € 93.000,00 il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione delle tariffe per l'anno 2020;

Richiamato l'articolo 13, l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale recita:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono

fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visti:

- il Capo I del D.lgs. 15.11.1993, n. 507;
- l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;
- i prescritti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed allegati al presente atto;
- l'art.48 del D.Lgs n.267/2000;

All'unanimità di voti, legalmente espressi,

D E L I B E R A

1) DI DISPORRE, per le motivazioni esposte in premessa, la conferma per l'anno 2020, delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni vigenti nell'anno 2019 così come determinate con D.G.C. n. 18 del 18/01/2019;

2) DI DARE ATTO che il gettito stimato dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020 ammonta ad euro 93.000,00;

3) DI DARE ATTO, altresì, che il gettito ordinario previsto per l'imposta ed i diritti in parola, derivante dall'applicazione delle suddette tariffe, potrà costituire un'entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell'ente e contribuire all'obbligatorio equilibrio economico del bilancio, nonché ad assicurare il finanziamento della spesa connessa al mantenimento dei servizi comunali;

5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012;

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione, all'unanimità di voti immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Antonino Ruggiano

Il Segretario Generale
F.to Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Todi, 24/04/2020

Il Funzionario Responsabile
Simonetta Berti Nulli



Comune di Todi
Provincia di Perugia

PARERE TECNICO

Proposta di Giunta n° 5 del 09/01/2020

Oggetto:

Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni - Approvazione aliquote per l'anno 2020: conferma di quelle vigenti per l'anno 2019

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **09/01/2020**

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



Comune di Todi
Provincia di Perugia

PARERE CONTABILE

Proposta di Giunta n° 5 del 09/01/2020

Oggetto:

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Approvazione aliquote per l'anno 2020: conferma di quelle vigenti per l'anno 2019

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **09/01/2020**

Il Responsabile del Servizio
MARCHETTI FAUSTO / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Delibera di Giunta n° 4 del 09/01/2020

Oggetto Delibera:

Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni - Approvazione aliquote per l'anno 2020: conferma di quelle vigenti per l'anno 2019

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all'Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 13/01/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

ATTESTA

⇒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Li, 13/01/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
BERTI NULLI SIMONETTA /
ARUBAPEC S.P.A.